

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1951

(106ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Sul processo verbale :

PRESIDENTE	Pag. 1068
RUGGERI	1068

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (N. 2025) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	1071, 1072
MOTT, <i>relatore</i>	1068, 1070
RUGGERI	1070, 1071, 1072
TAFURI	1070
VALMABANA	1070
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1070, 1071, 1072
RICCI Federico	1071

« Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico » (N. 1902) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

BRACCESI, <i>relatore</i>	1079
-------------------------------------	------

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole » (N. 1953) :

BRACCESI, <i>relatore</i>	Pag. 1080
-------------------------------------	-----------

« Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la cortecchia di china, sali e gli alcaloidi della china » (N. 1980) :

TAFURI, <i>relatore</i>	1081
-----------------------------------	------

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza » (N. 1817) :

RUGGERI	1073, 1075, 1076
MARCONCINI, <i>relatore</i>	1073, 1075
LANZETTA	1075
PRESIDENTE	1075, 1076, 1077

(Seguito della discussione)

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (N. 1954) :

TOMÈ, <i>relatore</i>	1077, 1078
BOSCO	1078
VALMARANA	1078
COSATTINI	1078

(Approvazione)

« Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " »

(N. 1985) (Approvato dalla Camera dei deputati) Pag. 1078

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (N. 1986) (Approvato dalla Camera dei deputati) 1079

(Discussione e approvazione con modificazioni)
« Norme sulla circolazione monetaria »

(N. 1794) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1083
BERTONE, relatore	1081, 1083
UBERTI	1083, 1085
COSATTINI	1083
MARCONCINI	1084

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Bosco, Cosattini, Colombi, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

Intervengono altresì alla riunione il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

Sul processo verbale.

RUGGERI. Venerdì scorso il Senato ha dato il suo voto favorevole alla legge sulla finanza locale, che, a nostro giudizio, è forse uno dei più importanti provvedimenti che il Senato stesso abbia approvato. Io penso — e sono certo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi — di dover esprimere i nostri più fervidi ringraziamenti al Presidente della nostra Commissione, il quale ha diretto i lavori preparatori con maestria, con imparzialità e con elevato senso di responsabilità.

Associo a questo elogio i colleghi Fortunati e Tafuri che, in qualità di relatori, hanno profuso tutta la loro competenza e la loro passione nel corso dei lavori relativi a tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il senatore Ruggeri e la Commissione tutta alla quale spetta tutto il merito di una discussione serena ed imparziale. Per quanto mi riguarda personalmente, ritengo di aver compiuto soltanto il mio dovere.

(Il processo verbale è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (Numero 2025) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Questo disegno di legge riguarda l'istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali e non è altro che lo stesso provvedimento che abbiamo già approvato l'anno scorso per l'integrazione del fondo di un miliardo stanziato dallo Stato per il Fondo nazionale di soccorso invernale. Dati i recenti disastri che hanno colpito il Paese, il Governo chiede la sollecita approvazione di questo provvedimento che verrebbe ad integrare le provvidenze già adottate e quelle che saranno disposte in favore delle vittime delle alluvioni. La misura del sovrapprezzo è praticamente la stessa di quella dell'anno scorso e pertanto propongo che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

È istituito per la stagione invernale 1951-1952, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza

invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 31 maggio 1952, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1º gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

Sul prezzo del biglietto a lordo del diritto erariale:

	Sovra- prezzo
fino a lire 100	5
da oltre lire 100 fino a lire 200	10
da oltre lire 200 fino a lire 400	20
da oltre lire 400 fino a lire 800	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500	150
da oltre lire 1.500	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1952.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

Art. 4.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Di detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

(È approvato).

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

Art. 8.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200	L.	20
biglietti di importo da lire 200 a lire 500		50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000		100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000		150
biglietti di importo oltre lire 2000	. .	200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatarà	5

RUGGERI. Ricordo, che l'anno scorso, dalla mia parte fu proposto che si stabilisse una certa differenziazione di classe e di percorso.

TAFURI. La differenziazione è già data dal prezzo del biglietto.

RUGGERI. Faccio notare che il prezzo del biglietto di terza classe da Milano a Bari costa, su per giù, 5.000 lire, cioè è eguale al prezzo del biglietto di prima classe per il percorso Milano-Bologna. Secondo me si dovrebbe tenere conto anche dell'aspetto sociale nello

imporre il sovrapprezzo e pertanto propongo che si attui una distinzione per classe e per percorso. In proposito io ho pronto un emendamento che mi riservo però di sottoporre all'esame della Commissione qualora questa entri nell'ordine di idee di approvare il principio da me esposto. Posso assicurare fin d'ora che il risultato finanziario sarebbe presso a poco lo stesso.

MOTT, *relatore*. Ricordo che, anche l'anno scorso, la Commissione discusse su tale questione giungendo alla conclusione che una differenziazione esiste già nel prezzo del biglietto. La proposta del collega Ruggeri se, da un punto di vista superficiale, può sembrare accettabile, rappresenterebbe invece, secondo un più approfondito esame, una doppia differenziazione perchè vorrebbe introdurre una proporzione in ciò che di per se stesso è già proporzionale, cioè il prezzo del biglietto. Devo far notare che le giornate in cui vale questo sovrapprezzo sono le domeniche, cioè quei giorni in cui, prescindendo da rare eccezioni, si viaggia normalmente per diporto o per motivi che, comunque, non hanno attinenza alcuna con le esigenze di lavoro. Pregherei perciò il collega Ruggeri di non insistere nel suo emendamento; suggerirei, invece, di invitare il Governo a tener presente questo criterio qualora, l'anno venturo, si debba nuovamente presentare lo stesso provvedimento. E ciò proprio perchè non si può disconoscere un certo fondamento nella proposta del senatore Ruggeri.

VALMARANA. Dichiaro subito di essere di accordo con il relatore sulla necessità di approvare senz'altro il disegno di legge. Vorrei, però, far notare che esso chiama a concorrere alla formazione del Fondo di soccorso invernale soltanto le classi meno abbienti. Infatti chi sono coloro che volendo fare una gita di domenica, ricorrono al treno? Evidentemente i meno ricchi, gli operai, i lavoratori, in genere, mentre le classi più agiate si servono o delle macchine proprie oppure delle autolinee. Sarebbe quindi giusto trovare un sistema in forza del quale anche questi privilegiati fossero chiamati a dare il loro contributo al Fondo di soccorso invernale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha poco da aggiungere a

quanto ha già detto il relatore. Mi limiterò soltanto a sottolineare che chi viaggia è già sottoposto ad una differenziazione. Se infatti usa della prima classe per compiere un breve percorso, essendo già elevato il prezzo del biglietto, si ha, automaticamente, una differenziazione nei confronti di chi compie un lungo tragitto in terza classe. Devo anche far presente che l'attuazione di un eventuale criterio di discriminazione creerebbe notevoli difficoltà per gli addetti agli sportelli delle Ferrovie.

RICCI FEDERICO. Io credo che si potrebbe ovviare ad ogni inconveniente sopprimendo il sovrapprezzo per la terza classe.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Potremo in seguito vedere, dall'esame dei proventi, se convenga accedere al suggerimento del senatore Ricci, o se sia piuttosto preferibile accogliere la proposta Ruggeri. Comunque mi dichiaro sin d'ora disposto a tenere presenti, a titolo di raccomandazione, le osservazioni e le proposte avanzate dai membri della Commissione.

RUGGERI. Voglio far rilevare che da tre anni noi facciamo le stesse proposte, e che esse vengono accettate in linea di massima con la assicurazione che si provvederà per l'anno prossimo. Devo far presente che non è esatto che di domenica i poveri non viaggino; anzi coloro i quali si devono recare lontano utilizzano proprio la domenica. Del resto basta osservare l'affollamento dei treni la domenica per constatare come quanto affermo sia vero. Inoltre le otto domeniche cui si riferisce il disegno di legge cadono nel periodo delle feste, quando molti si mettono in viaggio per riunirsi alla famiglia; ed è proprio per tale ragione che anche poche decine di lire possono costituire un aggravio. Per tali considerazioni, mi permetto insistere nella mia proposta, associandomi comunque a quella del senatore Ricci, che chiede venga soppresso il sovrapprezzo per la terza classe, aumentando quindi, correlativamente, quello della prima classe.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur non potendo escludere che vi sia chi la domenica viaggia per gravi necessità, non si può, però, non constatare che la massa viaggia per divertirsi: o per assistere a partite di calcio, o per andare in gita servendosi generalmente, della terza classe. Comunque io assicuro la

Commissione che studierò attentamente la questione; vorrei però, nell'intento di non perdere altro tempo, invitare la Commissione a non accettare l'eventuale emendamento del senatore Ruggeri.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ruggeri dichiara di insistere, metto ai voti il criterio cui la proposta stessa s'ispira.

(*Non è approvato*).

Rimane comunque inteso che, a prescindere dall'esito della votazione attuale, il Governo, di cui si è qui reso interprete il senatore Bubbio, sottoporrà il problema ad attento studio, sulla scorta dei suggerimenti e delle proposte che sono stati in questa sede formulati.

Metto quindi ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente articolo 8, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti di importo fino a lire 50	L. 5
biglietti di importo da lire 51 a lire 100.	10
biglietti di importo da lire 101 a lire 200.	20
biglietti di importo da lire 201 a lire 500.	50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000.	100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000.	200
biglietto di importo oltre lire 2000	200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo 5

(*È approvato*).

Art. 10.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1.000 sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietti a ridu-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

zione o gratuito. L'importo del sovrapprezzo per la singola categoria e le modalità di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 11.

Per le otto domeniche, di cui al precedente articolo 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

(È approvato).

Art. 12.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

RUGGERI. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, desidererei sapere dal Sottosegretario di Stato quale è stato il gettito raggiunto, l'anno scorso, dal Fondo in oggetto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il gettito è stato di circa 2 miliardi, ivi comprese le sottoscrizioni volontarie che assommarono ad alcune centinaia di milioni.

RUGGERI. Da tale notizia, per cui il gettito complessivo, comprese anche le sottoscrizioni volontarie, ha raggiunto un ammontare superiore alla cifra stanziata direttamente dallo Stato, traggio argomento per formulare la proposta che si addivenga alla costituzione di Comitati, con rappresentanza dei lavoratori, i quali decidano, in luogo dei Prefetti, sulla de-

stinazione dei fondi raccolti nell'ambito delle rispettive provincie.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che, già allo stato attuale delle cose, il Prefetto agisce attraverso lo Ente comunale di assistenza.

RUGGERI. In realtà, siccome spesso accade che la Prefettura manovri i fondi a suo arbitrio senza la necessaria obiettività, dichiaro di insistere nella proposta testè formulata.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Torno a ripetere che attualmente esiste una commissione provinciale di assistenza in tutte le provincie, che coadiuva il Prefetto per tutto ciò che riguarda il soccorso invernale e l'assistenza ai profughi. Non comprendo perchè si debba creare un duplicato. Potrei soltanto accettare una raccomandazione nel senso che le Prefetture sentano le Commissioni di assistenza prima di effettuare la distribuzione dei fondi.

RUGGERI. Prendo atto che la mia proposta non viene accettata dal Governo e non insisto quindi nella stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta peraltro inteso che tutte queste spese devono essere contabilizzate e, quindi, poichè si procede per anno solare, prego il Sottosegretario di Stato di far conoscere alla Commissione entro gennaio, quale è stato l'introito, e come sono stati distribuiti i fondi.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza » (N. 1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle opere per i servizi amministrativi e di vigilanza ».

La Commissione ricorderà che nel corso della precedente discussione, pur essendosi venuti nell'ordine di idee di approvare questo disegno di legge, si ritenne opportuno incaricare il relatore di assumere informazioni circa il patrimonio ed il funzionamento dell'Ente in oggetto.

Ha, quindi, facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini, per esporre alla Commissione i risultati delle indagini compiute.

MARCONCINI, *relatore*. Agli effetti della deliberazione che stiamo per prendere, mi permetto richiamare l'attenzione della Commissione su quanto dirò. Nel 1936 fu costituito l'Ente autonomo per l'Esposizione Universale di Roma. Quali scopi si prefiggeva questo Ente? Questo Ente si prefiggeva due scopi: provvedere all'organizzazione e al funzionamento dell'Esposizione Universale del 1942 (esposizione che poi non si tenne) e predisporre le condizioni per la creazione di un nuovo quartiere della città di Roma, in una zona verso la quale la popolazione tendeva ad espandersi. Oggi la popolazione di Roma ammonta a oltre 1.600.000 unità, e l'aumento è calcolabile in una media di 30.000 unità all'anno. Pertanto, nell'occasione di dover provvedere alla Esposizione Universale, si pensava anche di predisporre le condizioni per la creazione di un nuovo quartiere.

Sopravvenuta la guerra, venne a cadere il primo scopo: restava il secondo. Il decreto luogotenenziale del 1944 sciolse l'amministrazione ordinaria e creò un Commissariato straordinario, affidando a questo Commissariato un compito immediato, e un compito che direi mediato. Il compito immediato era costituito dal funzionamento dell'Ente allo stato in cui si trovava: si trattava insomma di provvedere alla manutenzione del patrimonio, nella consistenza in cui era nel 1944. Impresa, evidentemente, di non lieve momento, dopo le degradazioni gravissime subite da quel patrimonio durante la guerra, a causa dell'occupazione straniera (ma si potrebbe anche qui ripetere lo antico detto *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*). Il Commissariato aveva poi come secondo scopo di continuare a lavorare per la creazione di un quartiere cittadino verso Ostia.

Il primo scopo è stato finora realizzato attraverso cinque stanziamenti successivi, deliberati dal 1944-45 al 1948-49. In base ad essi, l'Ente ha potuto funzionare, provvedendo ai

lavori di amministrazione e di conservazione. L'ultimo stanziamento è stato approvato da questa nostra Commissione l'anno scorso, nella misura di 50 milioni, quanti erano stati chiesti per provvedere a spese di gestione, nonché di lavori e forniture. Di questi 50 milioni, infatti, venti furono assorbiti dalle prime, e trenta dalle seconde. Bisogna però chiarire che i trenta milioni destinati a lavori e forniture non potevano considerarsi sufficienti. In effetto, i lavori e le forniture rappresentavano un totale di 65 milioni: ma di essi trenta erano stati pagati, mentre per gli altri l'ente aveva chiesto di esser posto in condizione di liquidarli rinviandone il pagamento all'anno successivo. Così si spiega come il provvedimento oggi in esame preveda l'erogazione di questi trentacinque milioni, oltre la cifra necessaria al servizio delle spese di amministrazione e forniture ordinarie.

Ricorderò che il compito affidatomi dalla Commissione consisteva nell'assumere e rendere notizie circa il secondo scopo dell'Ente: si trattava di appurare con quali mezzi, e attraverso quale piano — se un piano ci fosse stato — l'Ente si proponga di raggiungere il secondo scopo. Mi sono fatto parte diligente, e ho assunto queste informazioni. Inutile dirvi che, se un patrimonio ci sia, come effettivamente c'è, e di cospicue dimensioni, abbandonarlo a rovina sarebbe assurdo: e di ciò sono certo che, qui, tutti siamo persuasi. Epperò il primo punto è che ci si renda edotti dell'ammontare del patrimonio stesso, e del suo utilizzo.

Il patrimonio è costituito da quattro grandi voci. Anzitutto da 420 ettari di terreno, poi da 28 mila piante di alto fusto, da 38 km. di strade, da 23 km. di fognatura. Vi è inoltre un notevole complesso di edifici. Vi darò la visione generale di questi edifici suddividendoli in quattro gruppi: edifici ultimati, edifici quasi ultimati, edifici in costruzione avanzata, edifici in costruzione non avanzata. Io ho appurato sul luogo la consistenza di questo patrimonio, e posso dirvi che gli edifici ultimati sono i seguenti: il « palazzo degli uffici » (adopero le definizioni originarie) mc. 100 mila; « ristorante », mc. 14 mila; altro palazzo occupato attualmente dai profughi giuliani. Questi tre edifici sono stati molto danneggiati dalla guerra.

Edifici quasi ultimati: « palazzo dei congressi », 136 mila mc.; « palazzo della civiltà italiana », 173 mila mc.; « palazzo delle tradizioni popolari », 110 mila mc.; « palazzo delle poste e telegrafi », 29 mila mc.

Edifici in costruzione avanzata: « palazzo delle scienze », 201 mila mc.; « palazzo dell'arte moderna », 136 mila mc.; « palazzo dell'arte antica », 120 mila mc.; « palazzo del corporativismo », 66 mila mc.; chiesa, 100 mila mc. Ancora in stato di costruzione avanzata sono il palazzo dell'istituto nazionale delle assicurazioni, 140 mila mc. e il palazzo della previdenza sociale, altri 140 mila mc.. Questi due palazzi non appartengono al comprensorio edilizio dell'Ente: ma sono costruiti su terreno dell'Ente.

Infine esiste un gruppo di palazzi in costruzione non avanzata, cioè i cui lavori sono stati cominciati, ma poi sospesi: « palazzo dell'agricoltura », 84 mila mc.; « palazzo dei lavori pubblici », 50 mila mc.; « teatro », 230 mila mc.; « palazzo forestale », 195 mila mc.

Questa la consistenza patrimoniale affidata alla gestione dell'Ente. Si tratta ora di vedere se ci sia, e quale sia, un piano di utilizzazione di questo patrimonio. È chiaro, intanto, che i pochi milioni che sono stati stanziati finora, anno per anno, non potevano nè potrebbero rispondere al fine di portare a compimento la seconda ragione per cui l'Ente era stato istituito, predisporre cioè le condizioni per lo sviluppo di un grande quartiere cittadino in quella zona. L'attuale gestione commissariale (vi presiede un Consigliere di Stato), ha predisposto un piano di utilizzo del qui descritto patrimonio, e questo piano è già in via di realizzazione. Ecco le linee fondamentali: è prevista anzitutto un'alienazione di aree fabbricabili per non meno di 150 ettari di terreno. Siccome quei terreni sono già ricercatissimi malgrado ancora non siano realizzate condizioni d'abitabilità, facendo l'ipotesi la più modesta di un prezzo di 10 mila lire al mq. (che è già comunque un prezzo molto basso, dato che si tratta di terreni fabbricabili alle porte di Roma) si ottiene una cifra di 15 miliardi. Non siamo in un mondo di chimere. Bisogna pensare infatti che tutta questa zona sarà collegata con Roma attraverso la metropolitana, la quale, quasi completata (mancano soltanto le vetture e deve provvedervi il Comune di Roma), si ritiene en-

trerà in funzione nel 1953. È calcolato che il percorso sarà compiuto in 8 minuti dal Colosseo, in dodici minuti dalla stazione Termini.

Ho accennato a questi dettagli per dimostrare come il giudizio che siamo chiamati a formarci sulla capacità di autofinanziamento dell'Ente deve essere collegato al luogo dove si trova questo quartiere; è evidente che, se si trovasse nella zona di Fiumicino, i valori sarebbero minori.

Viene, in secondo luogo, la possibilità di utilizzare alcuni palazzi per esigenze dello Stato, in modo da lasciar liberi nella città altri palazzi in cui questi servizi sono mal collocati, o che possono essere meglio utilizzati per altri scopi. In proposito, sono in grado di mettervi al corrente su questo prevedibile utilizzo, che, per intese già in corso con i singoli Ministeri, dovrebbe aver luogo tra breve, e che in parte si è già attuato. Così, il palazzo della civiltà italiana, quasi ultimato, verrà occupato dalla Biblioteca centrale Vittorio Emanuele, per accordi intervenuti con il Ministero della pubblica istruzione. Tale Biblioteca infatti si trova, come disponibilità di locali, in una situazione molto critica. In quel che si chiamava il palazzo delle Corporazioni andranno gli Archivi di Stato, che ora si trovano dispersi in quattro palazzi della città di Roma. (Verrà con ciò liberato il Palazzo della Sapienza, che così si renderà disponibile per le necessità del Senato). — Quel che si chiamava il Palazzo delle poste riceverà il Ministero delle poste: le consegne sono già in corso. — Il Palazzo dei congressi e dei ricevimenti verrà occupato dalla Presidenza del Consiglio, dal Commissariato per il turismo e dal C. O. N. I. Infatti, per grandi congressi, ricevimenti solenni di delegazioni straniere, ecc, non vi sono a Roma palazzi adatti.

Nel Palazzo delle tradizioni popolari andrà il museo etnografico. Nel Palazzo dell'arte moderna andrà il museo di arte etrusca. Nel Palazzo degli Uffici andranno gli organi burocratici del comune di Roma, al quale fine trattative sono già in corso con l'amministrazione comunale di Roma. Infine, la Chiesa intitolata ai Ss. Pietro e Paolo verrà riaperta al culto ad opera dei padri Conventuali Minimi, i quali si sono impegnati a portarne a termine la costruzione. Questo dunque sarebbe un primo e note-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

vole piano di utilizzazione dei palazzi da parte dello Stato e da parte del comune di Roma.

LANZETTA. Devo rilevare che in questo piano non si è menomamente pensato all'eventualità di trasferire i cinque o sei uffici distaccati della Direzione generale delle pensioni di guerra, in cui va identificato il più grosso errore organizzativo di questo grande servizio. A questo problema io ho accennato nel discorso che tenni alla Casa Madre dei mutilati, alla presenza anche di rappresentanti del Governo, ivi compreso il Sottosegretario Tessitori, il quale, per altro, confessò di ignorare, non dico l'esistenza dell'E. 42, ma la possibilità di una utilizzazione immediata e prossima di questo Ente. A me pare che, se v'è un problema veramente importante, che deve essere affrontato decisamente, più del problema del turismo e più di qualunque altra cosa, è quello delle pensioni di guerra. Io chiedo pertanto che si pensi senz'altro a trasferire tutti gli uffici della direzione generale pensioni di guerra, uffici che hanno bisogno di esser concentrati per poter procedere rapidamente alla soluzione delle infinite pratiche tuttora pendenti. Infatti noi abbiamo circa 400 mila pratiche ed esiste una Direzione generale che non può funzionare nonostante ogni buona volontà.

MARCONCINI, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Lanzetta.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa quindi concludere con un voto che la Commissione, dopo aver udito la perspicua relazione del senatore Marconcini, indirizza al Governo perchè provveda ad una sistemazione organica di tutti gli Uffici che riguardano le pensioni di guerra utilizzando il complesso dell'E. 42.

LANZETTA. Il senatore Marconcini ha ipotizzato in 10 mila lire al metro quadro il valore del terreno che l'E. 42 venderebbe. Io penso, per quella conoscenza abbastanza progredita che ho dei suoli edificatori a Roma, che, una volta sistemati gli organi dello Stato, una volta raggiunto il compimento del piano, quel terreno varrà molto di più.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che il valore di 10 mila lire cui ha fatto riferimento il senatore Marconcini si riferisce alle condizioni del complesso come sono attualmente.

LANZETTA. Io penso che, comunque, allo stato attuale delle cose, sarebbe un errore vendere il suolo come area edificatoria.

MARCONCINI, *relatore*. È evidente che quando funzionerà la metropolitana, quando saranno compiute tutte le opere di fognatura, di energia elettrica, di gas, ecc. quei terreni saliranno di prezzo.

LANZETTA. Ed è appunto per tali considerazioni che sottolineo l'assoluta inopportunità di un'alienazione prematura.

MARCONCINI, *relatore*. In aggiunta alle informazioni che la Commissione mi aveva richiesto, debbo aggiungerne ancora una. Il Ministero del bilancio sta esaminando attualmente la sistemazione definitiva di questo complesso: un Sottosegretario di Stato ha il compito particolare di condurre a fine il problema del completamento e della utilizzazione globale e particolare del patrimonio edilizio dell'E. 42. Si calcola che la spesa per mettere in efficienza il complesso ammonti a 7-8 miliardi: una spesa evidentemente più che coperta, se si volessero utilizzare anche solo in parte quei 150 ettari di terreno, vendendoli al miglior offerente. Il che dico a puro titolo pleonastico, poichè ritengo miglior partito rinviare queste possibili vendite ad avvenuta sistemazione.

Date pertanto tutte queste premesse, io penso che si possa esprimere parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge: il quale varrà a ovviare, almeno in parte, la degradazione di un patrimonio, che, per mancata copertura di molti edifici e per infiltrazione delle radici del comprensorio arboreo, non è lontana dalla cifra di un milione di lire al giorno. D'altronde tutto quello che ho detto oggi ha carattere informativo generale; esso inquadra la pura illustrazione del disegno di legge in esame nella visione del più ampio problema d'assicurare alla Capitale e allo Stato la utilizzabilità di un nuovo quartiere di alto decoro architettonico e di cospicuo valore.

PRESIDENTE. Quello che personalmente raccomando ed al quale tengo è che nell'utilizzo delle opere del complesso dell'Ente da parte degli organismi dello Stato si tenga la relativa contabilità.

RUGGERI. Io ritengo che la questione vada vista in modo diverso. Io devo ricordare che noi, appena deliberato questo disegno di legge, avevamo rimandato la discussione perchè con lo stanziamento che pochi mesi fa avevamo approvato, di 50 milioni, si era votato un ordine del giorno col quale si precisava che non si do-

veva fare luogo ad ulteriori stanziamenti (il relatore senatore Marconcini ha compiuto una diligente relazione) finchè il Governo non avesse presentato al Parlamento un piano organico studiato dagli amministratori dell'E. 42. Ora a me sembra che la situazione, anche dopo la lodevole relazione del collega Marconcini, sia rimasta praticamente immutata, perchè il Governo non ha adempiuto al suo obbligo di presentare il piano di utilizzo di tutto il patrimonio dell'Ente. Pertanto noi non possiamo votare questo disegno di legge, anzi siamo contrari, non tanto perchè non vogliamo sovvenire alle esigenze finanziarie dell'Ente, direi piuttosto di cassa, (si tratta infatti di esigenze di normale amministrazione) ma perchè la Commissione dovrebbe sollevare nuovamente quell'eccezione che mosse l'altra volta invitando il Governo a presentare il piano di utilizzo dello Ente. Le cifre che ha esposto il senatore Marconcini danno ragione a noi: quando, infatti, egli ci dice che vi sono 150 ettari di terreno da vendere, ciò dovrebbe seriamente preoccuparci, perchè intorno a questi 150 ettari di terreno vi saranno tentativi di speculazione, perchè è evidente che, trattandosi di terreni alle porte di Roma, essi sono e saranno molto richiesti.

Per quanto poi riguarda il piano di utilizzo, devo rilevare che, a parte la destinazione di edifici pubblici per i quali possiamo essere di accordo in linea di massima (anche se si tratta di una destinazione eccessivamente lussuosa perchè tali organismi hanno già una loro sede), non si è pensato a dare una sede ad Uffici che hanno esigenze funzionali più gravi perchè sono a contatto con la povera gente. Si è pensato invece a fare un centro di Congressi, ecc. Io credo perciò che il piano organico del Governo non debba venire a conoscenza del Parlamento tramite informazioni di relatori, ma direttamente, perchè il Parlamento possa discuterlo. E, sempre in tema di aree da vendere, osservo che esse possono valere 10 mila lire, 20 mila lire o più, a seconda di come saranno servite. È proprio questo il punto dolente di tutta la questione: infatti, senza un piano di utilizzazione di questo patrimonio, può avvenire che, a forza di 50 milioni ieri, 90 oggi, 200 domani, l'Ente provveda alla sistemazione di tutti i servizi e poi lottizzi il terreno e lo venda: come, quando,

a chi ed a che prezzo? Su questo punto io credo che la Commissione di finanze si debba garantire. Noi pertanto non possiamo accettare il disegno di legge in esame, non per la materia che esso considera, ma perchè, una volta tanto, quando si parla di amministrazione di patrimonio pubblico, bisogna che vi siano idee chiare, in modo che tutti possano intervenire per dire come e in che modo si può evitare la speculazione che in Italia sta dilagando in tutti i settori.

Per questi motivi, ripeto, io e i colleghi della mia parte siamo contrari al disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione può esprimere la raccomandazione al Governo che desidera avere il conto consuntivo di questa gestione.

RUGGERI. È necessario avere una visione completa del patrimonio. Noi vogliamo esaminare il documento in base al quale il Governo intende realizzare questo patrimonio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

È concesso all'Ente Autonomo « Esposizione Universale di Roma » un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alla copertura delle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza, nonché alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

(È approvato).

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

RUGGERI. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, anche a nome del collega Lanzetta, presento il seguente ordine del giorno: « La 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile al Parlamento un piano organico per la utilizzazione del patrimonio dell'Ente Esposizione Universale di Roma ».

MOTT. Sono d'accordo nell'accettare l'ordine del giorno Ruggeri.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale** » (N. 1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091 ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. I colleghi ricorderanno che, nella precedente riunione, la Commissione si è dimostrata favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto. Si era peraltro preoccupata di ricercare una garanzia sulla destinazione del suolo che deve essere utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale. Esaminando il problema, anche attraverso contatti con la direzione generale del Demanio,

e studiate le varie formule possibili idonee a realizzare il vincolo e nello stesso tempo a non impedire che il vincolo stesso potesse pesare in maniera eccessiva per l'eventuale finanziamento che la società Officine Aeronavali di Venezia tende ad ottenere, il vostro relatore sarebbe pervenuto alla conclusione di sottoporre alla approvazione della Commissione la seguente soluzione: stabilire un vincolo di destinazione limitata nel tempo. Questo limite è stato individuato in relazione alla presumibile durata delle operazioni di finanziamento che la Società Officine aeronavali spera di poter ottenere. Poichè è probabile che si realizzi un finanziamento a medio termine per un periodo di 10 anni, ho pensato di fissare il limite di tempo a questo periodo che ritengo sufficiente per garantire lo Stato che non vi saranno speculazioni e che il suolo sarà utilizzato unicamente per la costruzione dello stabilimento industriale di cui al disegno di legge. Perciò io proporrei il seguente emendamento: alla fine del primo comma dell'articolo unico aggiungerei « I beni venduti saranno assoggettati a vincolo di destinazione industriale per il periodo di 10 anni ».

«Le particolarità del vincolo e le sanzioni in caso di inadempimento saranno determinate nell'atto di trasferimento cui provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto». Con questo emendamento praticamente si viene a proporre la soppressione del secondo comma che demanda al Ministro delle finanze il compito dell'approvazione dell'atto di trasferimento che si effettuerebbe con decreto del Ministro stesso. Infatti questo comma sarebbe assorbito dall'emendamento da me proposto. Si rende indubbiamente opportuna, infatti, una sanzione particolarmente seria per il caso che il vincolo dovesse essere violato da parte del concessionario, e questa sanzione, secondo me, potrebbe consistere in una clausola di retrocessione del suolo allo Stato nel caso di inadempimento. Non sembra però opportuno che questa clausola sia senz'altro inclusa nel testo del disegno di legge trattandosi di materia più di regolamentazione che di legge. Siccome però io penso che la Commissione di finanza debba essere tranquilla sotto ogni riguardo, propongo che sia votato un ordine del giorno con il quale si inviti il Ministero delle finanze ad includere

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

nell'atto di trasferimento la specifica sanzione che io ritengo opportuna.

Propongo pertanto che l'articolo unico del disegno di legge sia approvato con le modificazioni da me proposte e con l'approvazione del seguente ordine del giorno: « La Commissione finanza e tesoro, in sede di deliberazione del disegno di legge n. 1954 relativo alla autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) dell'estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale, invita il Ministero delle finanze ad includere, come sanzione nell'eventualità di violazione del vincolo di destinazione, la retrocessione del fondo allo Stato dietro rimborso del prezzo attuale di cessione ».

BOSCO. Vorrei fare presente al relatore che, se la clausola di destinazione viene trascritta nel decreto, inciderà moltissimo sulla concessione del credito.

TOMÈ, *relatore*. Noi ci eravamo preoccupati di ottenere un finanziamento in misura adeguata. Personalmente ho preso contatto con i dirigenti della Società Officine Aeronavali di Venezia ed ebbi assicurazioni di massima che, contenuto il vincolo nei limiti di un decennio, il vincolo non avrebbe impedito le operazioni di finanziamento.

BOSCO. Vi è la speranza che dopo 10 anni il vincolo cessi, comunque esso rappresenta sempre una restrizione.

TOMÈ, *relatore*. Il vincolo rappresenta sempre una restrizione, però, se lo Stato vende un terreno ad un prezzo inferiore al suo valore e con questo favorisce la Società industriale, esso ha il dovere di cautelarsi, ad evitare che il suolo stesso sia oggetto di speculazione. Se non vi fosse il vincolo reale di destinazione, sarebbe possibile che il terreno fosse ceduto con scopi speculativi sviando le finalità specifiche che hanno spinto lo Stato a fare questa concessione.

VALMARANA. Sono convinto che l'imposizione di un vincolo reale sia necessaria. Sarebbe infatti probabile il fallimento della So-

cietà e allora il sacrificio da parte dello Stato sarebbe frustrato.

COSATTINI. Non ritengo necessario questo vincolo, perchè nel testo della legge è specificato che l'amministrazione dello Stato ha provveduto a cedere questo terreno per la costruzione di uno stabilimento industriale.

BOSCO. Io proporrei che, anzichè nell'ordine del giorno, si dica nel testo del disegno di legge quanto propone il relatore.

TOMÈ, *relatore*. Io credo che si tratti di materia di regolamentazione.

BOSCO. Dal momento che la legge concede l'agevolazione di cedere a trattativa privata, mi pare che essa possa anche stabilire che, se nel periodo di 10 anni viene violato il principio della destinazione industriale, la proprietà sia retrocessa di pieno diritto allo Stato.

TOMÈ, *relatore*. In verità io sono del parere — e lo è anche la Direzione del Demanio — che queste particolarità debbono essere riservate alla stipulazione della convenzione e che non debbono far parte sostanziale della legge. Del resto si tratta di materia regolamentare.

BOSCO. Ma vi è già il precedente di leggi che dispongono il vincolo per l'attuazione di un determinato piano.

PRESIDENTE. Al fine di approfondire meglio il problema e se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " » (N. 1985)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " ». Questo provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati

Se non si fanno osservazioni passiamo allo esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 200 milioni con legge 18 gennaio 1951, n. 35, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (N. 1986) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " ». Questo provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni passiamo allo esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 150 milioni con legge 9 novembre 1950, n. 917, viene ulteriormente elevato a lire 250 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico » (N. 1902) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico ». Questo provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, relatore. Il testo unico delle leggi sul debito pubblico prevede, tra le tante modalità, che le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle intendenze di finanza debbano essere fatte dal notaio o dall'agente di cambio. Per questa operazione si stabiliva un diritto fisso limitato a pochi centesimi. Infatti la legge, che è del 1911, fa riferimento al valore della moneta di quell'epoca. Il presente disegno di legge vuole quindi adeguare al nuovo valore monetario il diritto fisso spettante ai notai e agli agenti di cambio per tali operazioni. Tale diritto non può essere inferiore a lire 50 nè superiore a lire 1000. Propongo quindi senz'altro alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle

Intendenze di finanza è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.

Tale diritto non può essere inferiore a lire 50, nè superiore a lire 1000.

(È approvato).

Art. 2.

È abrogato l'articolo 206 del Regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole » (N. 1953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il debito consolidato 3 per cento lordo è ormai ridotto a 182 milioni, somma esigua, tanto è vero che è in corso un disegno di legge per l'estinzione di tale debito. Poichè con la riscossione della rata di interessi, di scadenza al 1° ottobre 1951, le cartelle al portatore sono rimaste sprovviste di cedole, con il disegno di legge al nostro esame si stabilisce che il pagamento delle rate di interesse potrà essere provvisoriamente eseguito in base alla presentazione di titoli e domanda in carta libera a firma dell'esibitore. Si tratta di procedimento altre volte adottato e che non ha dato luogo ad inconvenienti. Propongo pertanto che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580, che, con la riscossione del semestre 1° ottobre 1951 sono rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.

L'Ufficio pagatore accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, risconterà la regolarità della domanda, in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.

Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarità di essa e della avvenuta apposizione del bollo di pagamento sui titoli, sarà munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti e con un elenco riassuntivo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china** » (N. 1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al commercio e alla industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. È noto alla Commissione che lo Stato, a suo tempo, assunse la fabbricazione diretta del chinino, per combattere la malaria che era molto diffusa, distribuendo tale medicinale a prezzo ridotto. Poichè oggi, per la continua diminuzione di tale malattia, la gestione del monopolio del chinino di Stato è diventata passiva, si pensa, con tale disegno di legge, di usufruire degli impianti, già attrezzati per la fabbricazione del chinino, per la lavorazione e la vendita dei prodotti grezzi e semi lavorati. Questa nuova attività porterebbe la passività di tale gestione ad un limite tollerabile. Propongo sen'altro che la Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato.

I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro delle finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Art. 2.

Sono convalidate le vendite di corteccia di china, di sali ed alcaloidi della china effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme sulla circolazione monetaria » (N. 1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla circolazione monetaria ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. La relazione ministeriale che precede il disegno di legge sottoposto al nostro esame scrive: « Come è noto, le esigenze della circolazione monetaria si riflettono anche sui segni monetari, che di tempo in tempo vengono mutati in relazione alle variazioni del valore della moneta.

In dipendenza del deprezzamento della lira, verificatosi dall'anteguerra ad oggi, si ravvisa necessaria l'emissione di monete metalliche per gli scambi di minore importo che si svolgono soprattutto nel minuto commercio, dato che la carta moneta è soggetta a logorarsi con estrema facilità.

Per tali esigenze, che, del resto, hanno già determinato, in altri Stati, l'adozione di monete metalliche per valori notevolmente superiori in confronto di quelle sinora fabbricate ed emesse in Italia, si propone di autorizzare la Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche per i valori da 50 e da 100 lire, destinate a sostituire i biglietti di pari importo.

Queste monete, per non essere troppo ingombranti, dovrebbero però avere dimensioni non eccessive e, di conseguenza, si regolerebbe anche la fabbricazione ed emissione di nuove monete da lire 10, 5, 2 e 1, con dimensioni ridotte rispetto a quelle « Italma » attualmente circolanti.

L'attuazione di questo programma di monetazione metallica richiederà senza dubbio un certo tempo, mentre d'altro canto occorrerà provvedere con una certa urgenza al ritiro dei biglietti di banca per i cennati valori da lire 100 e da lire 50, i quali, essendo stati fabbricati appena dopo la liberazione di Roma, ri-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

sultano scadenti e debbono perciò essere ritirati entro breve termine.

Si propone perciò di sostituire intanto i biglietti stessi con altri biglietti di Stato che, essendo di nuova fabbricazione, potranno avere caratteristiche e requisiti che ne impediscono il rapido logorio.

In relazione ai suesposti criteri, sui quali si è favorevolmente pronunciata la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sull'Istituto di emissione, si è predisposto il presente disegno di legge che propongo alla vostra approvazione ».

Le considerazioni suesposte sono pienamente ragionevoli, e possono senz'altro essere accettate. Al 31 luglio 1951 i biglietti da 50 erano n. 134.875.000 per l'importo di lire 6.743.750.000. Quei da 100 erano n. 198.700.000 per l'importo di lire 19.870.000.000. In totale, per biglietti da 50 e da 100 in circolazione, si giunge a lire 26.613.000.000, cifra modesta sul complesso della circolazione e che allontana ogni preoccupazione circa la operazione proposta, in se stessa considerata.

Qualche dubbio invece può sorgere, e sorge, sulle modalità di esecuzione.

E particolarmente su quanto disposto nello articolo 3: « In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione, in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'articolo 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con la osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

« Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro ».

Ora, questa facoltà al Ministro del tesoro di stabilire non soltanto le caratteristiche, il che è perfettamente logico, dei nuovi biglietti, ma anche il contingente degli stessi da emettersi, deve essere accompagnata da qualche cautela, dato che la circolazione di Stato, non avendo contropartita attiva, va contenuta rigorosamente entro i limiti della stretta necessità: e da questa cautela si ritiene non possa essere dis-

sidente lo stesso Ministro del tesoro, nel suo senso di responsabilità.

Non è dubbio che nel periodo di sostituzione delle monete ai biglietti della Banca di Italia occorre agire in modo che la circolazione bancaria nel suo complesso non venga, per tale motivo, ristretta.

Può darsi infatti che, mentre si ritirano dalla circolazione biglietti della Banca d'Italia da 50 e da 100 dei quali il ritiro è reso consigliabile e magari necessario dal loro stato di logorio, non siano ancora pronte, nella medesima quantità, le monete metalliche sostitutive. In queste condizioni è giusto che siano rimessi in circolazione biglietti in quantità uguale alla quantità eliminata e non ancora coperta da moneta.

Ed è logico che questi biglietti siano di Stato e non più della Banca d'Italia, dal momento che prendono — provvisoriamente — il posto delle monete, le quali sono fabbricate dalla Zecca, ossia dallo Stato, e quindi, una volta immesse in circolazione, rappresentano la vera e propria, ed anzi la tipica circolazione di Stato.

Senonchè qui si affaccia un dubbio e una domanda. I biglietti di Stato emessi provvisoriamente scompariranno man mano che entreranno in circolazione le monete? La risposta non può essere che affermativa dato il punto di partenza da cui si origina il disegno di legge, che è di togliere definitivamente dalla circolazione i biglietti da 50 e da 100. Ma incalza una seconda domanda. Tali biglietti, intanto, hanno assolto ad una funzione che può essere stata imposta tanto da esigenze del Tesoro quanto da esigenze della economia; ritirarne l'importo *sic et simpliciter*, dalla circolazione, può significare disturbo tanto per il Tesoro quanto per l'economia, ed è sommamente probabile che, ad evitare ed anzi a prevenire tali disturbi, si ritirino bensì dal circolo i tagli da 50 e da 100, ma la circolazione resti immutata per immissione in circolo di biglietti di maggiore taglio ai quali il presente disegno è estraneo. Ed allora potrebbe avvenire questo: che, quando l'operazione della mutazione monetaria sia compiuta, la circolazione bancaria resta in complesso quella di prima (e ciò è perfettamente ragionevole, perchè non va sottratto all'economia quello che è stato messo a

sua disposizione e che le occorre), ma la circolazione di Stato resta aumentata di 27 miliardi assumendo essa a suo carico tutto l'importo dei biglietti bancari da 50 e da 100, ritirati bensì dalla circolazione, ma sostituiti con monete. Ora questo significa, in parole povere, un vero e proprio debito del Tesoro, coperto con aumento di circolazione. E questo è opportuno e prudente che invece non avvenga. Come provvederò? La Commissione ritiene che lo si possa (e che perciò lo si debba) stabilendo che l'importo delle monete emittende debba essere bilanciato con una corrispondente riduzione del debito del Tesoro con la Banca d'Italia per anticipazioni temporanee, debito che da anni è fermo sui cento miliardi, e che ebbe per sua contropartita altrettanta circolazione. Diminuendo tale parte passiva in corrispondenza di creazione di pari debito da immissione di nuova circolazione monetaria per conto dello Stato, la bilancia resta in equilibrio.

Pertanto è necessario aggiungere una disposizione del seguente tenore: « L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

L'inconveniente da me richiamato mi è stato fatto rilevare dall'onorevole Presidente. Ho trovato giuste le sue osservazioni e ciò mi ha suggerito l'opportunità e la necessità di proporre questo emendamento che io ritengo perfettamente ragionevole e che spero tale si debba considerare anche dagli enti finanziari.

UBERTI. Desidero anzitutto rilevare che periodicamente si promette l'emissione di monete metalliche, mentre io ritengo che sarà impossibile arrivare a tale emissione, per il fatto che la moneta metallica ha un costo notevolmente superiore a quello dei biglietti di banca. Sarà inoltre difficile arrivare ad una sostituzione completa e ciò mi fa pensare che sarebbe meglio rinunciare all'idea di emettere monete metalliche.

In secondo luogo, mi sembra eccessiva la preoccupazione dell'onorevole relatore circa la possibilità di un aumento della circolazione di Stato. Si tratta di una piccola cifra e non credo che una inflazione così limitata possa risultare pericolosa, dato anche che non avrebbe alcuna azione psicologica. Credo anzi che una piccola somma in più, immessa nella vita economica della Nazione, non farebbe male.

PRESIDENTE. Debbo dichiararmi preoccupato delle parole del senatore Uberti. Nessuna concessione deve essere fatta al Governo in questa materia. È cosa di gravità enorme consentire la possibilità di effettuare pagamenti o di coprire spese mediante la stampa dei biglietti. Occorre andare cauti. Abbiamo la inflazione e continueremo ad averla, ma nessun provvedimento deve incoraggiarla ancora più e questa Commissione è posta precisamente a difesa di questo principio. Con i tempi che corrono e che verranno, io non voterò mai un simile provvedimento a favore di nessun Governo.

COSATTINI. Le monete attuali da 1, 2, 5, e 10 lire, saranno ritirate per permettere l'emissione di monete da 50 e 100 lire di piccolo diametro.

Desidero rilevare la giustezza del provvedimento, dato che le attuali monete metalliche tendono a scomparire dalla circolazione.

PRESIDENTE. A tal proposito debbo ricordare alla Commissione che talune industrie svizzere hanno acquistato le monete metalliche italiane per farne dei bottoni. Ciò è avvenuto perchè il loro valore intrinseco è superiore al valore nominale.

BERTONE, *relatore*. Secondo il senatore Uberti, l'alto costo delle monete metalliche ne sconsiglia la fabbricazione. A tal proposito debbo far rilevare che il maggior costo della moneta metallica è compensato dalla maggiore durata.

UBERTI. Ma queste monete spariscono.

BERTONE, *relatore*. Quando non esistevano più biglietti di banca da 50 e 100 lire, la moneta metallica rimarrà in corso. Inoltre si deve tenere presente che lo stock dei biglietti da 50 e da 100 della Banca d'Italia, date le frequenti sostituzioni, rese necessarie dalla pessima qualità della carta, sta per esaurirsi. Attualmente la Banca d'Italia ha

soltanto qualche miliardo di biglietti da 50 e solo qualche cosa di più di biglietti da 100; poichè non è consigliabile l'emissione di nuovi biglietti di questa qualità, che si è dimostrata pessima, il Governo ha inserito nel presente provvedimento legislativo una norma che gli consenta di emettere biglietti di Stato di qualità migliore che dovranno prendere provvisoriamente il posto delle monete che saranno successivamente coniate.

MARCONCINI. Questi nuovi biglietti di Stato saranno evidentemente di buona qualità ed avranno pertanto una durata maggiore dei biglietti attuali. Eppure dovranno essere rapidamente ritirati dalla circolazione. Ma quale convenienza economica ci sarà allora a sostituirli con le monete metalliche?

BERTONE, *relatore*. Un biglietto di banca, per quanto di carta buona, ha sempre una durata di molto inferiore a quella di una moneta. In sostanza, con l'emissione di moneta metallica, si cercherà di risolvere definitivamente il problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo allora all'esame dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonchè nuove monete in lega « Italmma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonchè la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale

8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi ai sensi del successivo articolo 3.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data trascorsa la quale i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'erario dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione, in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'articolo 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con l'osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Metto ora ai voti, come articolo 4, la disposizione aggiuntiva proposta dal senatore Bertone, di cui do lettura:

Art. 4.

L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro pre anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

UBERTI. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, che diviene articolo 5:

Art. 5.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti articoli,

occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno, in ogni caso, essere successivi al 31 dicembre 1954.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,10.